

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE -SEDE - DURATA**

**ART. 1**

1.01 E' costituita la società Cooperativa denominata

**"COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA LOMBARDIA - SOCIETA'CO-  
OPERATIVA" in breve "C.S.P."**

1.02 La cooperativa è disciplinata dalle norme contenute nel presente atto, dalle norme del titolo VI del libro V del codice civile, dalle disposizioni di legge previste per le cooperative sociali ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

**ART. 2**

2.01 La società ha sede nel Comune di Besozzo (VA).

2.02 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con decisione dell'Organo Amministrativo.

2.03 Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

**ART. 3**

3.01 La società ha la durata sino al 31 dicembre 2050.

**TITOLO II**

**SCOPO - OGGETTO**

**ART. 4**

4.01 Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

4.01.01 Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini mediante l'attività produttive di tipo commerciale, artigianale agricolo e industriale e nei servizi commissionati anche da Enti Pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1 lett. b) e 4 della Legge n° 381/1991

4.02 La Cooperativa ha inoltre come scopo garantire la continuità di occupazione e le migliori condizioni economico, sociali e professionali ai propri soci lavoratori in base alle disposizioni della legge, del regolamento interno e delle disposizioni di bilancio.

4.03 Nei rapporti mutualistici la società rispetta il principio della parità di trattamento salva la facoltà dell'Organo Amministrativo, in osservanza alle disposizioni di legge e del regolamento interno, di instaurare od eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse valutata la diversa

condizione degli stessi, le esigenze della Cooperativa e quelle di tutti gli altri soci.

4.04 La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi, prevedendo di occupare anche non soci.

4.05 La Società ha scopo mutualistico, ed ha per oggetto la conservazione, la lavorazione e la trasformazione e l'alienazione di prodotti agricoli e loro derivati propri, o dei Soci.

A tal fine potrà:

- esercitare il commercio all'ingrosso o al minuto dei prodotti di cui sopra;
- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti per l'esercizio delle attività sociali, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, contratti di locazione, di appalto, di fornitura, di somministrazione, nonché l'acquisto in genere, di macchinari, attrezzi e utensili;
- l'assunzione di personale dipendente, l'apertura di conti correnti bancari e postali;
- l'emissione e lo sconto di effetti cambiari.

La Cooperativa potrà partecipare a società, enti, istituti ed organismi anche consortili in qualsiasi forma, costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto, ed opererà, comunque, nell'ambito delle norme che stabiliscono le finalità e le attività dello sviluppo agricolo. Potrà anche compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa si propone inoltre gli scopi seguenti:

- a) la organizzazione di servizi, da affidare anche a terzi, per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti conferiti dai soci;
- b) l'istituzione e la gestione di stalle sociali e allevamenti in genere e la promozione di alpeggi collettivi per conto dei soci;
- c) l'esecuzione di acquisti collettivi di prodotti utili all'agricoltura ed alla zootecnica istituendo e gestendo a tal fine anche depositi e magazzini;
- d) la promozione di forme di assistenza tecnica, corsi di qualificazione, gite sociali, dimostrative, nonché l'introduzione di sistemi di trattamenti alle colture, alle piante, ai terreni per il miglioramento tecnico e l'incremento della produzione;
- e) l'organizzazione e la gestione di mezzi di difesa da cause avverse all'agricoltura ed in particolare la difesa del sito e zoo sanitario, nonché la tutela della genuinità dei prodotti agricoli e zootecnici;
- f) assumere lavori di bonifica, lavori agricoli di ogni genere e tipo anche industriali sia da privati che da Enti pubblici, nonché gestire in qualunque forma terreni abbandonati, che potranno essere da essa acquistati a qualsiasi titolo,

anche tramite enti Provinciali, Regionali o Statali;

g) compiere ogni altra operazione comunque connessa con gli scopi sociali;

h) assistenza ai Soci per l'ottenimento dei contributi e benefici che possono essere concessi da Enti sopramenzionati, dallo Stato, dalla Regione, da Enti pubblici e privati; e assistenza contabile e fiscale ai Soci;

i) intermediazione salvo delibera di approvazione insindacabile del Consiglio di Amministrazione nelle operazioni di Credito Agrario con Istituti a ciò autorizzati, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci;

l) compiere operazioni immobiliari purché miranti al perseguimento dello scopo sociale;

m) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai Soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

n) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 3.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed identificative;

o) realizzare e/o gestire impianti di macellazione e trasformazione carni anche in accordo con enti pubblici.

#### **ART. 5**

5.01 In attuazione allo scopo mutualistico di cui all'articolo 4, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o per terzi:

. attività e servizi di riabilitazione;

. centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero;

. servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza;

. attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

. strutture di accoglienza e residenziali protette per persone autosufficienti e non;

. attività di formazione e consulenza;

. attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali in cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili alla attenzione e alla accoglienza delle persone

in stato di bisogno;

. trasporto ammalati;

. servizi di trasporto di persone disagiate per conto di enti pubblici e privati;

. attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

. vendita prodotti naturali e fitoterapici per terapie complementari;

. apertura e gestione di centri salute globale (fisico-emozionale e psicologico).

Le finalità della cooperativa verranno perseguite attraverso progetti di lavoro.

La cooperativa potrà ideare, promuovere e sostenere iniziative e progetti; promuovere, sostenere e realizzare programmi di aiuto umanitario; stabilire e intrattenere una costante collaborazione con le istituzioni, le organizzazioni e le autorità nazionali.

Essa potrà inoltre organizzare e promuovere campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti e dei bisognosi.

5.02 Potrà inoltre compiere ogni altra attività ed operazione commerciale, amministrativa e finanziaria (quest'ultima intesa come attività non prevalente ma diretta unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, da svolgersi non nei confronti del pubblico e nei limiti di cui al D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385) mobiliare ed immobiliare, connessa allo scopo sociale o che comunque ne integri e ne agevoli la realizzazione.

5.03 La Cooperativa può aderire ad altri Organismi economici, consortili o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, sociali, culturali, ricreative, sportive, cooperative, di lavoro e di servizi;

5.04 La cooperativa può partecipare ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

5.05 Potrà altresì assumere partecipazioni o costituire società di capitale, come disposto dall'art. 18 della Legge 19 marzo 1983 n. 72, aventi come oggetto connesso od affine al proprio a scopo di stabile investimento e non di collocamento, in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale, funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale e con esclusione di ogni attività prevista dalla Legge n. 1 del 2 gennaio 1991 ed esclusa l'attività di assunzione di partecipazioni esercitata nei confronti del pubblico a norma del D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385.

5.06 Potrà inoltre ricevere contributi, sovvenzioni e donazioni di ogni genere da enti pubblici e privati e da persone fisiche.

5.07 La Cooperativa potrà infine ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle

vigenti disposizioni normative e regolamentari.

**TITOLO III**  
**SOCI COOPERATORI**

**ART. 6**

6.01 Il numero dei soci è illimitato e comunque non inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

6.02 Sono soci cooperatori della Cooperativa le persone fisiche di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che esercitino mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e/o che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e/o attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

6.03 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa nonché le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

6.04 Possono, altresì, essere soci coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla Cooperativa.

6.05 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.06 In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, la Cooperativa potrà, ai sensi dell'articolo 2527, ultimo comma codice civile, creare categorie speciali di soci cooperatori. L'appartenenza del socio a questa categoria comporta l'ottemperanza agli obblighi di cui ai successivi articoli 7 e 8 e degli eventuali regolamenti interni approvati dall'assemblea. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci, e non può altresì essere eletto nell'organo amministrativo della cooperativa e godere dei diritti di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 2476 del c.c..

Trascorsi due anni dall'iscrizione il socio appartenente alla categoria speciale può essere ammesso a godere dei diritti

spettanti ai Soci cooperatori ordinari qualora ne faccia richiesta, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma del presente articolo.

6.07 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

#### **ART. 7**

7.01 Chi desidera diventare socio deve presentare apposita domanda all'Organo Amministrativo.

7.02 Se la richiesta è fatta da persona fisica la domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici del richiedente, l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere.

7.03 Se la richiesta è fatta da persona giuridica la domanda deve contenere la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'oggetto dell'ente, la qualità della persona che sottoscrive la domanda alla quale dovrà essere unita una copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

7.04 Il provvedimento di ammissione deve essere comunicato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta.

7.05 Entro lo stesso termine l'Organo Amministrativo deve comunicare all'interessato l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, il quale potrà chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2528 del codice civile.

#### **ART. 8**

8.01 I soci sono tenuti a:

- a) versare l'importo della quota sottoscritta con le modalità e i termini fissati dall'Organo Amministrativo;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- c) osservare lo statuto ed i regolamenti interni nonché le delibere adottate dagli organi sociali;
- d) partecipare alla vita sociale.

#### **TITOLO IV**

#### **SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE**

#### **ART. 9**

9.01 La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- morte.

#### **ART. 10**

10.01 Il socio può recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di:

- (i) dissenso dalle deliberazioni riguardanti il mutamento dell'oggetto sociale;

(ii) impossibilità di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

(iii) perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;

(iv) trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.

10.02 Il recesso non può comunque essere parziale.

10.03 Per quanto concerne i termini e modalità del recesso, si applica la disposizione di cui all'articolo 2532 del codice civile.

#### **ART. 11**

11.01 E' escluso dalla società il socio che:

(i) non esegue in tutto o in parte il versamento relativo alla quota sottoscritta;

(ii) non osserva le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali o le deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;

(iii) sia sottoposto a procedure concorsuali;

(iv) senza giustificato motivo non partecipa a più di tre assemblee consecutive;

(v) nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravità;

(vi) che in qualunque modo arrechi danno alla cooperativa.

11.02 Il socio è altresì escluso negli altri casi di cui all'articolo 2533 del c.c., con le modalità, nei termini e con gli effetti ivi indicati.

11.03 Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa, l'organo amministrativo ha facoltà di non deliberare la esclusione dei soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite dell'età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

11.04 L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione dell'eventuale rapporto di lavoro.

#### **Art. 12**

12.01 In caso di morte del socio, agli eredi o ai legatari spetta la liquidazione della quota interamente liberata del *de cuius* ai sensi del successivo articolo 13.

12.02 Se l'erede o legatario è unico ed in possesso dei requisiti necessari, l'Organo Amministrativo ha facoltà di accogliere la sua richiesta di subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

#### **ART. 13**

13.01 La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

13.02 La liquidazione della partecipazione sociale, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene in base al valore nominale della quota entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio. La liquidazione comprende anche il sovrapprezzo eventualmente versato qualora sussista nel

patrimonio della società e non sia destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c..

13.03 La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote dei soci receduti o esclusi o degli eredi del socio deceduto qualora il rimborso non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

#### **ART. 14**

14.01 Le quote dei soci cooperatori non sono trasferibili con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'Organo Amministrativo.

14.02 Per quanto concerne i termini e le modalità di trasferimento si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2530 del codice civile.

### **TITOLO V**

#### **SOCI FINANZIATORI**

#### **ART. 15**

15.01 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 iv comma del codice civile.

15.02 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente titolo ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni del trasferimento.

### **TITOLO VI**

#### **PATRIMONIO**

#### **ART.16**

16.01 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentate da un numero illimitato di quote nominative del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti di legge .

#### **ART. 17**

17.01 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

b) da ogni altro versamento effettuato dai soci e da ogni contributo, corrispettivo o liberalità che a qualsiasi titolo verrà effettuato a favore della Cooperativa;

c) dalla riserva legale, dalla riserva straordinaria e comunque da tutte le riserve costituite dall'assemblea o previste dalla legge.

17.02 Le riserve non possono distribuirsi tra i soci cooperatori né durante la vita della società né al momento del suo scioglimento.

#### **ART. 18**

18.01 Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quo-



te della società se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

#### **TITOLO VII**

#### **ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **ART. 19**

19.01 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

19.02 Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

non meno del 30% (trenta per cento) alla riserva legale ordinaria.

19.03 Gli avanzi netti che residuano potranno essere così destinati:

(i) a riserva indivisibile;

(ii) quali dividendi ai soci nei limiti previsti dalla legge e comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

(iii) quali dividendi ai soci finanziatori nei limiti stabiliti dall'Assemblea; è in ogni caso vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

(iv) ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato secondo quanto previsto dall'articolo 7 della Legge n. 59/1992.

#### **ART. 20**

20.01 I ristorni vengono ripartiti tra i soci cooperatori nella misura stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio e comunque proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

20.02 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, tenuto conto della qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

20.03 L'Assemblea nella delibera di distribuzione di ristorni ai soci potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'articolo 2545-*sexies* del codice civile.

#### **TITOLO VIII**

#### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 21**

21.01 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede della società purchè in Italia.

21.02 La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata con avviso spedito con qualsiasi mezzo di comunicazione che ne garantisca la ricezione, ivi compreso telefax e posta elettronica, e che assicuri la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, almeno 8 (otto) giorni prima della data

dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

21.03 Nell'avviso devono essere indicati, oltre gli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza. L'avviso potrà altresì indicare la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.

21.04 Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **ART. 22**

22.01 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

22.02 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

22.03 Le delibere concernenti (i) le modifiche dello statuto, (ii) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché (iii) la soppressione delle clausole di cui all'articolo 2514, primo comma del codice civile, devono essere adottate sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

22.04 Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti e regolare lo svolgimento della riunione;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

#### **ART. 23**

23.01 Hanno diritto di votare in Assemblea coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni.

23.02 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

23.03 Ciascun socio persona giuridica ha un voto.

23.04 E' ammesso il voto per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 2538, ultimo comma del codice civile.

#### **ART. 24**

24.01 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua competenza.

24.02 In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea :

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) laddove obbligatorio o sia ritenuto opportuno, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei Sindaci;
- e) il conferimento dell'incarico al soggetto al quale è demandato il controllo contabile, stabilendone il compenso per l'intera durata dell'incarico;
- f) l'approvazione di regolamenti con il quorum richiesto dall'articolo 2521, ultimo comma del codice civile;
- g) l'emissione di strumenti finanziari secondo quanto disposto dall'articolo 2526 del codice civile.
- h) le modificazioni dello statuto;
- i) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- j) lo scioglimento della società, la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

#### **ART. 25**

25.01 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che l'Assemblea stessa non deliberi diversamente. Il Presidente nomina il Segretario, qualora non sia nominato dall'Assemblea stessa.

### **TITOLO IX**

#### **ORGANO AMMINISTRATIVO**

#### **ART. 26**

26.01 L'amministrazione della Cooperativa è affidata ad un Amministratore Unico o ad un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) membri nominati dall'Assemblea, previa determinazione del numero.

26.02 Quando l'amministrazione è affidata a più persone queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, salvo che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, nel qual caso si applicano rispettivamente gli articoli 2257 e 2258 del codice civile.

26.03 La nomina degli Amministratori nonché la scelta del sistema di amministrazione compete all'Assemblea dei soci.

26.04 In caso di nomina di più Amministratori questi possono essere anche non soci. Tuttavia, la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori.

26.05 Qualora venga nominato l'Amministratore Unico, questi deve essere scelto tra i soci cooperatori.

26.06 Gli Amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto di nomina o, in mancanza, fino a revoca o di-

missioni. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

26.07 Gli Amministratori sono rieleggibili.

26.08 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Amministratori, i rimanenti, provvederanno alla sostituzione dei mancanti secondo le modalità sopra illustrate.

26.09 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può attribuire agli amministratori un compenso per la carica ricoperta nonché una indennità di fine mandato.

#### **ART. 27**

27.01 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più Vice Presidenti cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina.

27.02 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

27.03 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

27.04 La convocazione è fatta a mezzo di avviso spedito a tutti gli Amministratori e Sindaci con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne garantisca la ricezione almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

27.05 Il Consiglio, anche in mancanza delle suddette formalità, è validamente convocato quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi.

27.06 Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti.

27.07 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

27.08 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute in videoconferenza alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: (i) che sia consentito al Presidente identificare i partecipanti e regolare lo svolgimento della riunione; (ii) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi.

27.09 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate, a cura e controllo del presidente, anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso

espresso per iscritto degli Amministratori a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

#### **ART. 28**

28.01 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della società, fatta eccezione per quegli atti che rientrano per legge nella inderogabile competenza dell'Assemblea.

#### **ART. 29**

29.01 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei propri membri.

29.02 Al Consiglio di Amministrazione compete altresì la nomina di direttori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti come la determinazione delle relative condizioni con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge.

29.03 E' fatto espresso divieto delegare a chiunque le materie previste dagli articoli 2381 e 2544 del codice civile.

### **TITOLO X**

#### **Rappresentanza della società**

#### **ART. 30**

30.01 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

30.02 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente ed agli amministratori delegati nei limiti della delega.

30.03 Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

30.04 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri loro attribuiti.

### **TITOLO XI**

#### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **ART. 31**

31.01 La società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore.

31.02 Nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma del codice civile, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

#### **ART. 32**

32.01 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

32.02 Il Presidente del Collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

32.03 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

**ART. 33**

33.01 Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis del codice civile ed esercita il controllo contabile della società.

33.02 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma del codice civile.

33.03 Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

33.04 Le delibere del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

33.05 Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

33.06 I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, ove nominato.

33.07 Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 34**

34.01 Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

34.02 Si applicano al Revisore le medesime norme previste per lo stesso in tema di società per azioni.

**TITOLO XII**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

**ART. 35**

35.01 Il funzionamento tecnico e amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno, da compilarsi dall'Organo Amministrativo da approvarsi dalla Assemblea.

**ART. 36**

36.01 In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

36.02 L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Firmati: Silvana Fandella, Notaio Carmelo Candore.